

2022

SCHEDA N. 7/2022

Legge n. 15 del 25 febbraio 2022
di conversione
del DL n. 228 del 30 dicembre 2021
(milleproroghe)

G.U. serie generale n. 49
del 28 febbraio 2022
suppl. ordinario n. 8 del 28 febbraio 2022



CISL
SCUOLA

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Comma 7.

Il comma 7 prevede che le graduatorie del concorso per le discipline STEM (A020, A026, A027, A028 e A041) originariamente formate dai soli vincitori, siano integrate con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo (70/100) previsto dalla procedura bandita con il DL 73/2021 art. 59 commi dal 14 al 20.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Comma 1

Il comma 1 proroga le disposizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 232 del DL 34/2020. Si tratta di semplificazioni per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica da parte degli EE.LL. proprietari degli immobili nel corso della fase emergenziale.

Comma 2.

Il comma 2 proroga al 31 marzo 2022 il termine relativo allo svolgimento da remoto delle attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica.

In sede di conversione il legislatore ha disposto la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare le sedute dei gruppi di lavoro in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Comma 3

Il comma 3 proroga il termine entro cui svolgere il concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 bis del DL 126/2019. In forza di tale proroga il concorso potrà essere svolto nel corso dell'anno 2022.

Comma 3-quater.

Il comma 3- quater interviene in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie. Infatti, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, qualora le scuole paritarie verificano l'impossibilità di reperire il personale docente abilitato, per le sostituzioni possono, in via straordinaria, per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, conferire incarichi temporanei attingendo dalle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, in possesso del previsto titolo.

Nota bene: tale servizio non è valido per l'aggiornamento delle graduatorie statali.

Comma 3–quinquies.

Il comma 3–quinquies , sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 59 del DL n. 73/2021 (c.d. *sostegni bis*). In forza di questa modifica la prova disciplinare del concorso riservato ai docenti di seconda fascia con tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno maturato nella classe di concorso interessata, dovrà tenersi entro il 15 giugno 2022, rispetto all'originario termine del 31 dicembre 2021.

Inoltre, la legge di conversione, innovando rispetto al DL 73/2021, ha previsto che i candidati vincitori siano assunti a **tempo determinato** nell'a.s. 2022/23.

I medesimi docenti dovranno partecipare a un corso di formazione tenuto in collaborazione con le Università. Sempre nel corso dell'anno scolastico i docenti parteciperanno anche al corso in prova di cui all'art. 13 del DLvo 59/2017.

A seguito del superamento della prova finale del corso di formazione (il cui contenuto sarà definito con un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione) e del periodo annuale di formazione e prova il docente sarà assunto e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica alla data del **1° settembre 2023 o, se successiva, alla data in cui ha preso servizio in quanto assunto a tempo determinato.**

A tale proposito i posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e assunzioni in ruolo.

Nota bene: il costo relativo al percorso di formazione è a carico dei partecipanti.

Comma 3–sexies.

Il comma 3–sexies interviene sui termini relativi agli scorrimenti delle graduatorie di merito relative al concorso straordinario 2020 per la secondaria, pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022.

I posti comuni e di sostegno rimasti vacanti dopo le assunzioni da GPS prima fascia, sono destinati **fino al 15 marzo 2022** alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 limitatamente alle classi di concorso per le quali la graduatoria di merito è stata pubblicata dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 .

Art. 5-bis.

(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

Comma 1.

Il comma 1 modifica l'importo del fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità previsto dalla legge n. 234/2021, portandolo dagli originari 100 milioni a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Art. 5-ter.

(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

Comma 1.

Il comma 1 conferma anche per l'a.s. 2022/23 l'assunzione a tempo determinato (con supplenza annuale) dei docenti specializzati iscritti nella prima fascia delle GPS di sostegno, con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico successivo analogamente a quanto previsto per gli assunti da GPS nell'a.s. 2021/22.